



MOBILITA' PER L'A.S. 2015/2016

CCNI 23 febbraio 2015

**L'INDIVIDUAZIONE E IL TRATTAMENTO
DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI**

L'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE PERDENTE POSTO

- ✓ Il CCNI stabilisce che per l'individuazione dei perdenti posto **i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto** sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle (art. 20 co.3 nei casi di dimensionamento, art. 21 - docenti di scuola materna ed elementare e art. 23 - docenti di scuola secondaria).
 - ! E' considerato perdente posto colui che ha il **minor punteggio**.
 - ! A parità di punteggio **precede** il docente con **maggiore età anagrafica**
- ✓ Le graduatorie sono **distinte per tipologia di posti e insegnamenti** e per ciascun docente **indicano il punteggio complessivo e i punteggi analitici** (nota 1 degli articoli 21 e 23) che sono riconosciuti attribuiti sulla base:
 - ! della dichiarazione personale dei titoli posseduti presentata a tale fine
 - ! delle tabelle allegate al CCNI (titoli di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le **precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio**.
 - ! Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, V e VII dell'art. 7) il Dirigente scolastico provvederà d'ufficio in base agli atti in suo possesso.

ATTENZIONE !!

- ! Per la **scuola primaria** sono compilate distinte graduatorie per **posto comune e posto di lingua inglese**.
- ! Il personale **soprannumerario su posto di lingua inglese** prima delle operazioni di mobilità confluisce nella graduatoria di posto comune da cui verrà individuato il docente (l'ultimo della graduatoria) che perderà posto sull'organico della scuola e che potrebbe, conseguentemente, non essere il docente di lingua straniera.
- ! Per l'individuazione del soprannumerario **sui posti per l'istruzione dell'età adulta**, attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei CPIA, il dirigente scolastico gradua tutti i titolari di ciascun Centro Territoriale distintamente per tipologia di posto/classe di concorso. La graduatoria è formulata in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli considerando ai fini della continuità del servizio solo il servizio di ruolo prestato nei corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta e nell'ambito nel distretto relativo al centro territoriale di attuale titolarità dei docenti, nella misura prevista dalla lettera C) della tabella per i trasferimenti d'ufficio.

- ✓ Si valutano esclusivamente i titoli e le precedenze posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità (**16 marzo 2015**)
- ✓ La graduatoria di istituto viene predisposta e **pubblicata all'albo della scuola** entro il **31 marzo 2015** (15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande).
- ✓ Nel caso si riscontrino **errori** i docenti debbono presentare **reclamo** al Dirigente scolastico **entro dieci giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'istituto. Il Dirigente scolastico **è tenuto ad esaminare il reclamo entro 10 giorni** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria.

Esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

- ✓ **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti **precedenze** (art. 7, comma 2 del CCNI):
 - **Punto I)** - disabilità e gravi motivi di salute;
 - **Punto III)** - personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
 - **Punto V)** - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato in situazione di disabilità (nel caso i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabili o in caso di scomparsa dei genitori);
 - **Punto VII)** - personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali; l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.**
- ✓ Qualora la riduzione di organico sia tale da coinvolgere anche le predette categorie, il personale sarà graduato seguendo l'ordine di precedenza sopra riportato

ATTENZIONE !!

- ! Per i beneficiari della **precedenza V il CCNI all'art. 7 comma 2** prevede i seguenti **vincoli** ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto:
 - l'esclusione si applica solo se si è titolari in scuola ubicata **nella stessa provincia** di domicilio dell'assistito.
 - se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2015/2016, **domanda volontaria di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di domicilio dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale vicinore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
 - Quanto sopra **non si applica** se la scuola di titolarità comprende plessi o sezioni associate nel comune o distretto sub comunale di domicilio del familiare assistito.
 - Nei casi di assistenza a **figli e/o coniuge** con gravi disabilità sono riconosciute anche le **certificazioni non definitive** ("rivedibili") soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande.
 - Per l'assistenza ai **coniugi** quanto sopra si applica solo per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto e non per le domande di mobilità volontaria, per le quali resta ferma la necessità di certificazione con carattere permanente.
- ! I beneficiari delle **precedenze** hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto **solo per l'individuazione dei perdenti posto**, anche a seguito di dimensionamento, e non qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini (art. 7 comma 3 lettera b)
 - le precedenze non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perdenti posto a seguito di dimensionamento (art. 7 co. 3 lettera a)
 - per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 18 co.18), i beneficiari delle precedenze sono esclusi dalla graduatoria d'istituto esclusivamente nei casi di cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi (art. 7 comma 3 lettera c),

- ✓ Il personale beneficiario delle precedenze non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria (art. 7 comma 4).
- ✓ In tali casi **il dirigente scolastico è tenuto:**
 - **a riformulare** immediatamente la graduatoria di istituto,
 - **a notificare** agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero
 - **a comunicare** agli interessati la riammissione nei termini per la presentazione delle domande di mobilità entro 5 giorni secondo quanto previsto agli articoli 21 comma 5 e 23 comma 10.

Modalità di individuazione del soprannumerario

- ✓ L'individuazione del soprannumerario è effettuata nel seguente ordine:
 1. **si considera perdente posto prioritariamente** il personale che ha assunto la titolarità nella scuola dal **1° settembre 2014** a seguito di **domanda** di trasferimento o di passaggio **volontaria**.
 - ! *E' considerato come trasferito a domanda volontaria, anche il personale che avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell'ottennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell'art. 7, comma 1), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2014 è stato soddisfatto per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze.*
 2. **successivamente si formula un'unica graduatoria comprendente:**
 - il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici antecedenti al 2014/2015
 - il personale che, individuato perdente posto nel corso dell'ottennio precedente, è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ed è "rientrato" nella scuola dal 1. 9. 2014 beneficiando della precedenza prevista al punto II dell'art. 7, co. 1;
 - il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal 1° settembre 2014 a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (*cioè chi è stato costretto a trasferirsi in quanto perdente posto*).
 - ! Tale personale è inserito in **un'unica graduatoria** in base al punteggio posseduto.
- ✓ Il **Dirigente scolastico**, a seguito della definizione del **nuovo organico** della scuola dal quale risulta una **contrazione di posti**, e in base della graduatoria interna di istituto:
 - ! **notifica immediatamente** agli interessati la posizione di soprannumerario, e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio
- ✓ Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha **5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio**.
 - ! Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate

ATTENZIONE !!

- ! *I docenti della **scuola primaria** transitati sul posto comune a seguito di **riduzione dei posti di lingua inglese** possono acquisire nuovamente la titolarità sul posto di lingua che, nel corso dei movimenti, si dovesse rendere disponibile nella propria scuola.*
- ! *Gli interessati, anche se non sono stati individuati soprannumerari nell'organico di circolo, **sono riammessi nei termini per presentare**, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà nel posto lingua, **domanda di trasferimento** esclusivamente per tale posto nella scuola di titolarità.*

- ✓ Il personale soprannumerario che **non presenta domanda di trasferimento** sarà in ogni caso il **trasferito d'ufficio** su altra scuola dello stesso comune o in altro comune della stessa provincia sulla base:
 - ! del **punteggio** spettante come perdente posto attribuito nella graduatoria d'istituto
 - ! delle **tabelle di viciniorietà**

Personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità

- ✓ Ai fini della **formulazione della graduatoria interna di istituto** il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nell'ottennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità:
 - **nella nuova scuola è graduato sin dal primo anno di trasferimento insieme al personale già titolare** in tale scuola con riconoscimento del punteggio per la continuità del servizio con la scuola e/o con il comune di precedente titolarità (vedi il precedente paragrafo al punto 2);
 - ! Questa tutela si applica **solo nella prima scuola** in cui si viene trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e non si estende ai successivi eventuali trasferimenti ottenuti nel corso dell'ottennio, per avvicinarsi alla scuola di ex titolarità
 - **se nel corso dell'ottennio ottiene il trasferimento per una diversa istituzione scolastica**, nella scuola in cui è trasferito viene considerato come **"trasferito a seguito di mobilità volontaria"**, e verrà individuato per primo quale perdente posto nell'eventualità si verifichi una contrazione di organico anche nella scuola di arrivo (vedi il precedente paragrafo al punto 1).
 - ! La distinzione tra le due situazioni sopra citate riguarda esclusivamente il criterio per la formulazione della graduatoria di istituto al fine di individuare il soprannumerario, e non ha alcun riflesso né sul diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, né sulla valutazione della continuità di servizio, né sulla maturazione o perdita del bonus.

IL TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO

Il personale individuato perdente posto può:

- ✓ **presentare domanda di trasferimento condizionata** al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo negativamente)
- ✓ **presentare domanda di trasferimento non condizionata**, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo affermativamente)
 - ! In entrambi i casi il docente **partecipa** alle operazioni di trasferimento contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, **senza alcuna particolare precedenza**.
 - ! Tutte le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono considerate in base al **punteggio spettante a domanda**.
- ✓ **non presentare domanda di trasferimento**
 - ! in tale caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dal CCNI (vedi paragrafo seguente)

La domanda condizionata

- ✓ **Non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata**, e il docente viene riassorbito nella scuola, se nel corso dei trasferimenti si determina una disponibilità di posto nell'istituto di titolarità (ad esempio a seguito del movimento ottenuto da altro docente della scuola).
 - ! In caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
- ✓ Il docente che presenta domanda condizionata può esprimere anche preferenze relative a **comuni diversi da quello di attuale titolarità**, purché tra le preferenze indichi il codice relativo al **comune o distretto sub comunale di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni** o ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici – art. 22, co. 7 e art. 24, co. 4).
 - ! In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni **sono annullate !**
- ✓ I docenti di **scuola secondaria di II grado**, che con la stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, devono necessariamente indicare il codice relativo all'intero **comune di titolarità prima delle preferenze relative ad altri comuni della provincia di titolarità**; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate.
- ✓ Il docente soprannumerario può presentare comunque, contemporaneamente alla domanda di trasferimento condizionata, anche la domanda di trasferimento interprovinciale.

- ! La **domanda per altra provincia**, se accolta, **prevale** rispetto alla domanda di trasferimento presentata per la provincia di titolarità, anche se condizionata.
- ✓ I docenti della **scuola secondaria di II grado** che presentano **domanda condizionata** esprimendo anche **preferenze relative a più province** vengono riassorbiti nella scuola di titolarità (cioè si tiene conto della domanda condizionata) solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima di quelle relative al comune di titolarità è disponibile
 - ! **per tale grado di scuola si tiene conto esclusivamente dell'ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali**
 - ! Ne deriva che il docente di scuola secondaria di secondo grado che intende **far prevalere il trasferimento per altra provincia rispetto alla domanda condizionata**, deve indicare le preferenze relative a diversa provincia prima di qualunque preferenza relativa al comune di titolarità. In questo caso, al pari dei docenti degli altri gradi di scuola, non viene riassorbito nella scuola di titolarità qualora venga accolta la richiesta di sedi situate in diversa provincia.
- ✓ In ogni caso **non si procede al trasferimento d'ufficio** nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.